

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

IL SINDACO

Vista

- La Legge 25 agosto 1991, n.287 avente per oggetto “ aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, la quale all’art.8 stabilisce che il Sindaco determina l’orario minimo e massimo di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti sul territorio comunale;
- La Legge della Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n.30 avente ad oggetto “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.VII / 17516 del 17 maggio 2004 avente ad oggetto “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della L.R. n.30 del 24 dicembre 2003

Determina

l’orario di somministrazione dei pubblici esercizi, come sotto riportato :

| Denominazioni di esercizio (ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale n. 30 del 24/12/2003) | Orario di apertura (si intende che l’apertura non può avvenire prima dell’orario indicato) | Orario di chiusura (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l’orario indicato) |
|--|--|--|
| a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; | Ore 5 | Ore 2 del giorno successivo |
| b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; | Ore 5 | Ore 2 del giorno successivo |
| c) tavole calde, self service, fast | Ore 5 | Ore 2 del giorno successivo |

| | | |
|---|-------|-----------------------------|
| food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo | | |
| d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza” | Ore 5 | Ore 2 del giorno successivo |
| e) bar gastronomici e simili : esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’ esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; | Ore 5 | Ore 2 del giorno successivo |
| f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; | Ore 5 | Ore 2 del giorno successivo |
| g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; | Ore 5 | Ore 2 del giorno successivo |
| h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; | Ore 7 | Ore 2 del giorno successivo |
| i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di | Ore 7 | Ore 3 del giorno successivo |

| | | |
|--|-------|-----------------------------|
| alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività; | | |
| l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima; | Ore 7 | Ore 3 del giorno successivo |
| m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima. | Ore 7 | Ore 3 del giorno successivo |

L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e diversificato in relazione ad ogni stagione turistica, nel rispetto comunque dei limiti delle fasce qui sopra stabilite.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, durante il periodo estivo ed in riscontrati casi di carenza di servizio può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono obbligati ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine d'anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali, l'Amministrazione può autorizzare, con provvedimento motivato, particolari deroghe alla disciplina degli orari di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a specifiche zone del territorio comunale o a determinati pubblici esercizi.

E' data facoltà all'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di osservare una o più giornate di chiusura settimanale.

Gli esercizi situati all'interno di aree di servizio autostradali e dei mezzi di trasporto pubblico possono osservare l'orario di apertura per 24 ore giornaliere.